

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2001, n. 4

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia".

La Giunta regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Modifica dell'art. 7 del regolamento regionale
29 dicembre 2000, n.1

Al comma 1, dell'art. 7 le parole "previste dall'articolo 7, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'art. 7, comma 2,".

Art. 2

Proroga del termine

Il termine di cui al comma 2, dell'art. 9 del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 è prorogato di un anno.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2001

Galan

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale
26 novembre 2001, n. 3169)
